

Bollo e tassa sui libri sociali dovuti anche per i registri informatici

Il versamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovute in presenza dei requisiti di legge, deve essere effettuato a **prescindere** dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi.

In questo senso si esprime la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 42, pubblicata il 20 febbraio.

Nel caso specifico, una cooperativa chiedeva se i sopra citati tributi restassero comunque dovuti in caso di tenuta con sistemi informatici, ai sensi dell'art. 2215-*bis* c.c., dei **libri sociali** e i relativi criteri di quantificazione sulla base del numero di pagine.

Si ricorda che l'imposta di bollo è dovuta, fin dall'origine, per la tenuta di repertori, del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 comma 1 c.c. e di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c. (art. 16 lett. a) della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72). Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie (art. 5 Tabella B allegata al DPR 642/72).

Al riguardo, vengono ribaditi i chiarimenti già resi con la risposta a interpello n. 346/2021, la quale ha messo in evidenza le diverse modalità di determinazione e di versamento del bollo a seconda di come il libro o il registro sia tenuto.

Se il registro è tenuto su **supporto cartaceo** o con sistemi meccanografici e **trascritto** su supporto cartaceo, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro negli altri casi; il versamento è eseguito tramite contrassegno o modello F23.

Se il registro è tenuto in modalità informatica, il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate, ai sensi dell'art. 6 del DM

17 giugno 2014; il versamento è eseguito con modello F24. Al riguardo, riproponendo il chiarimento della circ. n. 36/2006 (§ 2) relativo al previgente DM 23 gennaio 2004, la risposta precisa che tra i libri, i registri e gli altri documenti **rilevanti ai fini tributari** cui è applicabile il DM 17 giugno 2014 possono ricomprendersi anche i libri sociali elencati nell'art. 2421 c.c.

Rispetto alla **nozione di registrazione** deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Così, rispetto al libro degli inventari, per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre, per il libro giornale, il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate (ris. n. 161/2007).

Con riferimento ai libri sociali, la risposta precisa che il termine "registrazione" dev'essere riferito alla "**riga**" (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 16 del DPR n. 642/72, in base ai quali il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata, per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione e, per i libri e registri, l'imposta si applica ogni 100 pagine o frazione di esse.

Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, quella della pagina è pari a **25 righe**.

Pertanto, nel caso dei libri sociali tenuti in modalità digitale, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni). Ai fini del calcolo del tributo, si può fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina "fisica" dei libri tenuti con modalità tradizionale (il formato PDF – PDF/A permette tale visualizzazione).

La **tassa di concessione governativa** per la bollatura e la numerazione di libri e registri è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui

tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72). Per i soggetti diversi dalle società di capitali la tassa è pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Ribadendo quanto già indicato con riguardo all'imposta di bollo, viene precisato che la tassa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici in quanto tale modalità **non fa venir meno** gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Per la determinazione del dovuto, si assume lo stesso criterio definito per l'imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

(MF/ms)